CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI FERROVIE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI, NAPOLITANE E SICILIANE

Art. 19 (Convenzione)

Saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali i ferri, macchine ed altri oggetti necessari alla costruzione delle strade e loro materiale mobile, che occorresse introdurre dall'estero nel territorio del Regno, salvo gli emolumenti relativi, ed a condizione che sia soddisfatto alle formalita' che verranno prescritte, e specialmente all'esibizione di un certificato del direttore dei lavori, o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti sopra indicati, volta per volta che fossero introdotti, il quale certificato dovra' essere munito del visto del commissario governativo per le strade ferrate.

Versione in vigore dal 31 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione per la costruzione di ferrovie nelle Provincie meridionali, Napolitane e Siciliane
Estremi	Legge 28 luglio 1861, n. 155
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-costruzione-di-ferrovie-nelle/convenzione-art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it